

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega allo stesso conferita dall'art. 3 comma 133 della Legge 23.12.1996 n. 662 con i quali si è proceduto:

1. alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471);
2. a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (n. 472);
3. alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n. 473 )

RILEVATO, in particolare, che il D. Lgs n. 473 del 18.12.1997, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali entrano in vigore dal 1° Aprile 1998;

ATTESO che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16 D.Lgs n. 472/97 comma 2) e in particolare riferimento all'irrogazione immediata delle sanzioni (art. 17 del D. Lgs n. 472/97), l'Ente deve provvedere a irrogare le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento dal tributo medesimo, con atto contestuale dell'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità e deve, nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria, indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

CHE la determinazione di tali criteri va ad integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;

CHE a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche, ecc.) indicati dalla legge;

RITENUTO, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazioni delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come appresso:

- a) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo stabilito e nel massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- c) applicazione della sanzione nel minimo e in misura intermedia tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione nel minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs n. 471/96 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;

f) applicazione degli interessi di mora come stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 472/97 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 35%, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 25%;

b) se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 50% se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del 75% se i periodi di imposta sono più di due;

RITENUTO inoltre con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs n. 472/97 di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata del 25%;

RITENUTO infine con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs n. 472 che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorchè l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione è ridotta della metà;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 07/09/1998;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 142 dell'08.06.1990 sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante sostanziale;

In assenza di interventi, per avere i gruppi consiliari fatto rinvio alle opposizioni esposte in sede di conferenza dei Capigruppo o in sede di Commissione Consiliare, con voti favorevoli n° 24 su n° 24 presenti e votanti

## DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

a) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo e nel massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

c) applicazione della sanzione nel minimo ed in misura intermedia tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

Atto di C.C. n.225 del 11.09.1998

d) applicazione della sanzione nel minimo, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come ai prospetti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO "A"

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO "B"

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "C"

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO "D"

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

ALLEGATO "E"

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

3) di adottare, per il caso di concorso di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 35%, mentre se le disposizioni violate sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 25%;

b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 50% se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del 75% se i periodi di imposta sono più di due;

4) di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs n. 472/97, la sanzione viene aumentata del 25%;

5) di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art.7 del più volte citato D.Lgs n. 472, che ricorre dell'art.7 del più volte citato D.Lgs n. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta della metà;

6) di applicare gli interessi di mora come stabilito dalla normativa vigente;

7) di applicare, per ritardato versamento, la sanzione del 30% di cui al D.Lgs n. 472/97 secondo i criteri di cui al precedente punto 2;

8) di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione delle pubbliche affissioni:

A) PUBBLICITA' ABUSIVA

1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni su impianti privati:

fino a 10 mq. L. 200.000 - oltre 10 mq. L. 300.000

2 - pubblicità luminosa od illuminata:

fino a 10 mq. L. 250.000 - oltre 10 mq. L. 350.000

3 - proiezioni e pannelli luminosi:

fino a 10 mq. L. 250.000 - oltre 10 mq. L. 350.000

4 - striscioni pubblicitari e simili:

fino a 5 mq. L. 300.000 - oltre 5 mq.L. 400.000

5 - pubblicità ambulante:

per ogni giorno o frazione di giorno L. 200.000

6 - pubblicità sonora da posti fissi L. 200.000

7 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

per ogni veicolo di portata inferiore

a q.li 30 (per anno o frazione): L. 400.000

per ogni veicolo di portata superiore

a q.li 30 (per anno o frazione): L. 500.000

8 - per pubblicità con aeromobili: L. 500.000

**B) AFFISSIONI NON AUTORIZZATE SU IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI O IN SUPERFICI SULLE QUALI L'AFFISSIONE NON E' COMUNQUE CONSENTITA, ESCLUSE LE AFFISSIONI DIRETTE SU IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA**

**A):**

1 - per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli L. 200.000

2 - per un numero superiore a 50 fogli L. 300.000

9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma della Legge 142 dell'08.06.1990 con separata unanime votazione.

## ALLEGATO A

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>PUBBLICITA' AFFISSIONI</b>
	<b>Proposta</b>
Denuncia omessa	150% (min. L. 100.000)
Denuncia tardiva oltre 30 giorni	150%
Denuncia tardiva entro 30 giorni <i>E' quantomai improbabile che il trasgressore si sia ravveduto nei tempi e modi previsti dall'art. 13, comma 2 del Dlgs 472/97, antecedentemente al 1^ aprile 1998</i>	12,5%
Denuncia infedele (o incompleta)	100%
Pagamento omesso o tardivo oltre 30 giorni	30%
Pagamento tardivo entro 30 giorni	3,75
Violazioni di natura formale	L. 100.000
Violazioni formali regolarizzate entro 30gg	L. 12.500

## ALLEGATO B

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>TOSAP</b>
	<b>Proposta</b>
Denuncia omessa	150% (min. L. 100.000)
Denuncia tardiva oltre 30 giorni	150%
Denuncia tardiva entro 30 giorni <i>E' quantomai improbabile che il trasgressore si sia ravveduto nei tempi e modi previsti dall'art. 13, comma 2 del Dlgs 472/97, antecedentemente al 1^ aprile 1998</i>	12,5% (min. L. 12.50)
Denuncia infedele (o incompleta)	100%
Pagamento omesso o tardivo oltre 30 giorni	30%
Pagamento tardivo entro 30 giorni	3,75
Violazioni di natura formale	L. 100.000
Violazioni formali regolarizzate entro 30gg	L. 12.500

## ALLEGATO C

VIOLAZIONE	TARSU
	Proposta
Denuncia omessa	150% (min. L. 100.000)
Denuncia tardiva oltre 30 giorni	150%
Denuncia tardiva entro 30 giorni	12,5%
Denuncia infedele (o incompleta)	75%
Violazioni di natura formale	L. 100.000
Violazioni formali regolarizzate entro 30gg	L. 6.250
Denuncia infedele per oltre 1/4	-
Denuncia infedele per meno di 1/4	-

## ALLEGATO D

VIOLAZIONE	ICIAP
	Proposta
Denuncia omessa	150% (min. L. 100.000)
Denuncia tardiva oltre 30 giorni	150%
Denuncia tardiva entro 30 giorni	12,5% (min. L. 12.50)
Denuncia infedele (o incompleta)	100%
Pagamento omesso o tardivo oltre 30 giorni	30%
Violazioni di natura formale	L. 100.000
Violazioni formali regolarizzate entro 30gg	L. 12.500
Pagamento omesso o tardivo oltre 5 gg	-
Pagamento tardivo entro 5 gg	-

## ALLEGATO E

VIOLAZIONE	ICI
	Proposta
Denuncia omessa	150% (min. L. 100.000)
Denuncia tardiva oltre 30 giorni	150%
Denuncia tardiva entro 30 giorni	12,5% (min. L. 12.500)
Denuncia infedele (o incompleta)	75%
Pagamento omesso o tardivo oltre 30 giorni	30%
Pagamento tardivo entro 30 gg	3,75%
Violazioni di natura formale	L. 100.000
Violazioni formali regolarizzate entro 30gg	-
Pagamento omesso o tardivo oltre 5 gg	-
Pagamento tardivo entro 5 gg	-